



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 dicembre 2021 con 37 voti favorevoli, 8 voti contrari e 1 non votante:

LEGGE QUALIFICATA 7 DICEMBRE 2021 n.2

COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Art. 1

(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

1. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.
2. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.
3. Almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione disciplinare dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; partecipa al giudizio disciplinare nei modi e nelle forme previste dalla legge costituzionale; esamina la Relazione annuale del Magistrato Dirigente, predisponendo eventuali osservazioni, prima che questa venga sottoposta al Consiglio Grande e Generale; nei casi stabiliti dalla legge o quando un terzo della Commissione lo richieda può udire, in seduta segreta, il Magistrato Dirigente ai fini di approfondire questioni attinenti all'andamento dell'amministrazione della giustizia e all'organizzazione degli uffici giudiziari; il Segretario di Stato e la Commissione possono richiedere pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari al Consiglio Giudiziario; esercita i poteri previsti dalla legge.
4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
5. Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e quelli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili.

6. E' facoltà della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia avvalersi di giureconsulti. La richiesta deve essere motivata e trasmessa dal Presidente della Commissione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che la autorizza o la nega.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini